

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 27 marzo 2007

C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.
Modifiche alla legge sulla cittadinanza.

EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamento all'emendamento 1.100.

Al comma 2, capoverso comma 4, sostituire le parole: acquistano la cittadinanza su loro richiesta, senza condizioni. con le seguenti: , acquistano, senza ulteriori condizioni, la cittadinanza, su loro richiesta, se presentata entro due anni.

0. 1. 100. 19.*(Nuova formulazione).* Santelli.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«Art. 7. - 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato.

1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 si presentano al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

7. 150.Il Governo.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: dell'articolo 7, comma 1, con le seguenti: dell'articolo 7, comma 1-bis.

9. 150.Il Governo.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera c), capoverso comma 3, dopo le parole: al riacquisto aggiungere le seguenti: o all'acquisto;

sostituire la rubrica con la seguente: (Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza).

13. 3.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire la parola: istanza con le seguenti: dichiarazione resa.

13. 4.Il Relatore.

EMENDAMENTO 14.10 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Riordino della disciplina di attuazione).

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e ad accorpate in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina il procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione del medesimo procedimento, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.

14. 10.*(Nuova formulazione).* Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. Chi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, ed all'articolo 4, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come inseriti dalla presente legge, acquista la cittadinanza italiana se effettua una dichiarazione in tal senso entro 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14.

15. 03.Il Relatore.